



Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

ALLEGATO 3

al PTPC di Formez PA Aggiornamento 2016-2018

Linee guida per la predisposizione di un regolamento recante la procedura per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni di illecito e di irregolarità

Premessa

FormezPA è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato partecipata esclusivamente da amministrazioni pubbliche e la cui quota associativa maggioritaria è detenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che esercita nei confronti dell'istituto poteri di controllo e vigilanza, nonché poteri ispettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d.lgs.25 gennaio 2010, n. 6.

L'esercizio del potere di indirizzo e controllo si estende, per effetto della medesima disposizione e per Statuto, alla nomina dei componenti degli organi direttivi, alla formulazione di pareri preventivi vincolanti sulla pianta organica, sulla programmazione delle assunzioni, sugli atti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria, su regolamenti di contabilità e di organizzazione e consente di identificare Formez PA come organismo "in house" del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Formez PA è inoltre affidatario in via diretta di attività e servizi ed è sottoposto ad un controllo particolarmente significativo da parte dell'Amministrazione vigilante di cui costituisce, nei fatti, parte integrante

Rientrando quindi nella categoria degli *enti di diritto privato in controllo pubblico*, così come annoverati nel paragrafo n. 3 della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, per l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione per Formez PA "valgono le indicazioni formulate" nell'ambito della medesima determinazione "in relazione alle società in controllo pubblico".

Per quanto attiene, in particolare, la tutela del dipendente che segnala illeciti, già nell'ambito della determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ravvisato l'opportunità che gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottino misure idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare illeciti e irregolarità di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro; a tal fine devono essere approntate adeguate forme di tutela della riservatezza della loro identità analoghe a quanto previsto per i dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del d. lgs. 165/01.

L'art. 1 al comma 51 della Legge n. 190/2012 ha infatti introdotto all'art. 54-bis¹ del D. Lgs. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*

¹ Art. 54-bis D. Lgs. 165/01 : *Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, o all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3.L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4.La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*

pubbliche, una misura di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, conseguentemente a salvaguardare l'interesse pubblico.

La stessa norma indica, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). La disciplina è stata da ultimo integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa che ha stabilito che l'ANAC «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165»).

L'articolo 54 bis citato ha quindi introdotto: i) la tutela dell'anonimato del dipendente pubblico che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fattispecie diversa dalla segnalazione anonima); ii) il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della persona che ha denunciato l'illecito; iii) l'esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell'accesso a tutti i documenti che riguardano la segnalazione.

Ciò premesso, Formez PA si impegna a garantire la piena implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e della illegalità e a promuovere la più ampia diffusione della cultura dell'integrità nel proprio personale oltre a condotte coerenti con il proprio codice etico; incoraggia, infine, l'emersione di situazioni che possano ledere l'immagine dell'istituto, del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle amministrazioni associate.

1. Finalità

Il regolamento dovrà definire e disciplinare i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni relative a comportamenti illeciti, specificando le forme di tutela previste dall'ordinamento per i soggetti che, in buona fede, siano venuti a conoscenza di tali fatti in ragione del proprio rapporto di lavoro.

2. Chi può segnalare

Possono formulare segnalazioni tutti i dipendenti di Formez PA anche temporanei, tutti i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali.

3. Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve riguardare esclusivamente fatti o condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di consulenza instaurato con Formez PA ossia a causa o in occasione dello stesso. I fatti devono pertanto riferirsi quindi direttamente o indirettamente a FormezPA

Presupposto fondante della segnalazione è la “buona fede”: non sono ammesse rimostranze di carattere personale o rivendicazioni che riguardano la disciplina del rapporto (di lavoro o contrattuale) instaurato con FormezPA, e/o nei rapporti con il proprio superiore gerarchico o con i colleghi. Per tali aspetti si fa riferimento alla normativa contrattuale generale.

Sono fatti salvi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

Vengono prese in considerazione segnalazioni che riguardano azioni, comportamenti, reati o irregolarità, compiuti o tentati, a danno del pubblico interesse inerenti fatti che possano essere, alternativamente:

- penalmente rilevanti in violazione di norme che disciplinano i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (vedasi a titolo esemplificativo l’Allegato 1);
- penalmente rilevanti in violazione di norme del codice penale così come richiamati agli art. 24 e 25 e ss. del D. Lgs. 231/2001 (vedasi a titolo esemplificativo l’Allegato 1);
- poste in essere in violazione del Codice Etico di Formez PA;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Formez, al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle amministrazioni associate o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di Formez PA, del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle amministrazioni associate;
- suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute o alla sicurezza del personale dipendente, dei collaboratori, dei cittadini o un danno ambientale.

4. Contenuto

Colui che effettua la segnalazione, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze sul piano civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, deve fornire tutti gli elementi utili a permettere le appropriate verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Proprio a tal fine non sono ammesse segnalazioni in forma anonima, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l’autore, per il quale, ovviamente, non saranno attivate le forme di tutela previste dalla Legge.

Segnalazioni anonime riferite a fatti di particolare gravità verranno trattate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria, solo se il contenuto si presenti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- generalità del segnalante con indicazione della posizione e funzione svolta interno all’ente;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e luogo in cui il fatto è accaduto;
- se note, le generalità o altri elementi identificativi relativi al soggetto o ai soggetti coinvolti nei fatti segnalati ;
- ogni altra informazione o documentazione utile ad effettuare adeguati riscontri circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. Modalità e destinatari

Ferma restando l'indicazione di indirizzare le segnalazioni al proprio superiore gerarchico, Formez PA metterà a disposizione del proprio personale e dei propri collaboratori un apposito modello per l'inoltro delle segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sarà reso disponibile congiuntamente e/o alternativamente :

- sulla rete intranet aziendale al seguente [url:-----](#)
- nell'ambito dell'albo collaboratori, attraverso un link disponibile in ogni profilo di iscrizione;
- nella sezione Amministrazione Trasparente, Altri Contenuti, Segnalazione illeciti : [url:----](#)

Tutte le segnalazioni saranno inoltrate al Responsabile della Prevenzione della corruzione previo disaccoppiamento (e criptazione) dell'informazione relativa all'identità del segnalante da quella relativa al contenuto della segnalazione. L'archiviazione ed il trattamento dei dati sarà consentito ai soli responsabili del sistema informatico (amministratori) nel rispetto delle politiche di integrità e riservatezza dei dati.

Le eventuali segnalazioni effettuate da soggetti esterni a Formez PA potranno comunque essere trasmesse compilando l'apposito modello per le segnalazioni predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed inviandolo, **allegando copia di un documento di identità** all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile per la prevenzione della corruzione -oppure attraverso il servizio postale al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza presso Formez Pa, Viale Marx, 15 – 00137 Roma indicando sulla busta "RISERVATA/PERSONALE".

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato (procedura informatica, PEC o lettera), saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. In caso di trasmissione ad altri Uffici per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Qualora la segnalazione sia ricevuta da un qualsiasi altro dipendente di Formez PA dovrà essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per a prevenzione della corruzione.

Per il trattamento delle segnalazioni viene predisposto un protocollo riservato e la tenuta del relativo registro.

6 Integrazione organizzativa con i meccanismi di prevenzione della corruzione in forma attiva.

La regolamentazione della procedura per le segnalazioni di illecito dovrà essere concertata anche con il costituendo Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.